



Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 07 Settembre 2010
Prot. N. 37040/2010
Cat. 01/06

ORDINANZA N° 361/2010 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- ❑ Visto l' art.107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Vista la nota del parroco e legale rappresentante delle Parrocchie di S.Maria Maddalena e S.Rocco in Borgo, in ordine alla necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici provvisori in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione religiosa legata alla "Natività di Maria";

O R D I N A

- ❑ In **Via Lungo Adda Bonaparte** il giorno **11 Settembre 2010** dalle **ore 20.00 sino a termine manifestazione**, è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione religiosa, il divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ In **Via Indipendenza** (tratto **Via Isella ÷ Via Maffeo Vegio**) il giorno **12 Settembre 2010** dalle **ore 20.30 sino a termine cerimonia**, è istituito, esclusivamente in funzione delle necessità connesse allo svolgimento della manifestazione religiosa, il divieto di sosta, con rimozione coatta esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli.
- ❑ Si rimanda, per le specifiche competenze in materia di ordine pubblico, ogni altra eventuale nota alla locale Questura.

Si rimanda, per le specifiche competenze in materia di ordine pubblico, ogni altra eventuale nota alla locale Questura.

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) ovvero a mezzo di segnali manuali da parte del personale, eventualmente al seguito del corteo, incaricato del servizio di polizia stradale.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura.



Settore 7 - Ufficio Viabilità

La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata all'Albo Pretorio

PC/pl

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI